



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CAVANI | ITALO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VOLPI | MARCO ALBINO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FERRARIO | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 285/2016
depositato il 03/06/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO [redacted] 2011
contro:

PARMA GESTIONE ENTRATE SPA
difeso da:

[redacted]
[redacted]

proposto dal ricorrente:

[redacted] PARMA PR

difeso da:

[redacted]
[redacted]

- sul ricorso n. 286/2016
depositato il 03/06/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO [redacted] 2012
contro:

PARMA GESTIONE ENTRATE SPA
difeso da:

[redacted]
[redacted]

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 285/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

30/01/2018 ore 09:00

N°

46/2018

PRONUNCIATA IL:

30/01/2018


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05/02/2018

Il Segretario

[Signature]





Fatto


Con separati ricorsi riuniti per connessione, [REDACTED] S.R.L., come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 2011 al 2014 chiedendone l'annullamento con articolata argomentazione difensiva di cui ai ricorsi.

La difesa della ricorrente eccepisce, in via preliminare ed assorbente, eccepisce la "carenza di legittimazione attiva di Parma Gestione Entrate s.p.a alla riscossione dei tributi richiesti da cui la nullità degli avvisi di accertamento impugnati.

Secondo la ricorrente il motivo della nullità sarebbe la mancata iscrizione nel registro dei riscossori di Parma Gestione Entrate all'epoca in cui sono stati emessi gli avvisi di accertamento.

Infatti l'articolo 52 del decreto legislativo 446/97 fissa dei requisiti per la partecipazione alle gare di affidamento del servizio e dal 2007 viene richiesta l'iscrizione all'Albo per le società a partecipazione pubblica e privata come Parma Gestione Entrate.

Argomenta la ricorrente che "Il d.m. n. 289/2000 all'art. 20 (disciplina transitoria) espressamente prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento avessero in corso contratti di concessione dei servizi di accertamento e riscossione ovvero di attività comunque denominate di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di province e comuni legittimamente sottoscritti, per proseguirne la gestione dovevano ottenere l'iscrizione nell'albo entro il 30 settembre 2001, decorso inutilmente detto termine



i contratti stessi sono risolti di diritto..... Pertanto l'art. 20 D.M. 289/2000,
impone un obbligo di iscrizione a pena di risoluzione della concessione

emerge incontestabilmente il dato di fatto che la società partecipata de quo si
è iscritta all'albo dei riscossori presso il Ministero delle Finanze solamente in
data 06.11.2015.

Appare, pertanto, di solare evidenza come il CDA di Parma Gestione Entrate
(peraltro oggi dimesso a seguito della notifica degli avvisi di garanzia) abbia
inteso "risolvere" il regime di illegalità del proprio operato con una tardiva
iscrizione che quantunque non sana il proprio operato atteso che tale
iscrizione oltre a non essere retroattiva non può incidere su un contratto di
servizio che di fatto deve essere considerato risolto di diritto."

La ricorrente eccepisce inoltre difetto di motivazione degli atti impugnati che non
recherebbero i presupposti di fatto e giuridici alla base della ripresa.

Si è ritualmente costituita in giudizio Parma Gestione Entrate controdeducendo,
quanto all'eccepita carenza di legittimazione, che trattasi di incarichi già affidati
con gare precedenti all'introduzione della nuova normativa che obbliga
l'iscrizione ed in mancanza di una specifica previsione normativa che faccia venir
meno le concessioni in corso deve escludersi che la normativa in esame comporti
gli effetti della decadenza dagli incarichi affidati.



Diritto

L'eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati appare meritevole di accoglimento.

E' jus receptum quello secondo cui la motivazione di un accertamento deve assolvere all'esigenza di consentire al contribuente un non eccessivo e difficoltoso esercizio del proprio diritto alla difesa ovvero le ragioni della pretesa devono sempre essere chiare nel provvedimento conformemente a quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 cit. rubricato: "**chiarezza e motivazione degli atti**".

Sul punto, la sentenza n. 21564 del 20 settembre 2013 della Suprema Corte ha stabilito: "**L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo** persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeat.

Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed **intelligibilità** che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa". Nello stesso senso (Cass. n. 20211 del 3/9/2013; Cass. n. 04516 del 21/03/2012).

Requisiti minimi motivazionali che non appaiono assolti nella fattispecie in esame in cui gli atti impugnati recano, come motivazione, la dicitura di stile "Omesso



ovvero parziale pagamento dell'imposta dovuta per l'anno" seguita dai dati identificativi catastali degli immobili, dai valori e dall'imposta dovuta.

Anzitutto l'indicazione " omesso o parziale pagamento" oltre che essere immotivata è contraddittorio poiché il versamento o è omesso o è carente.

Inoltre gli atti impugnati riportano in calce il conteggio di interessi che, oltre a non riportare il dies a quo da cui sono fatti decorrere per poterne valutare la correttezza e congruità, fanno supporre che non si tratti di versamenti omessi o parziali ma di versamenti tardivi.

In buona sostanza gli atti mancano di quel grado di determinatezza ed **intelligibilità** che permetta al contribuente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, così come sancito dal consolidato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Condanna Parma


Gestione Entrate alla refusione delle spese di lite ~~.....~~

~~.....~~ 1576, III. C.

Parma, li 30.01.2018

IL GIUDICE RELATORE

(Avv. Marco A. Kolbi)



IL PRESIDENTE

(Avv. Italo Savani)